

NUOVI PROFILI DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

**1. Le innovazioni.** – L'art. 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha ampliato i poteri di iniziativa della polizia, mediante un’“aggiunta” a due articoli del codice e un “richiamo” di disciplina.

Gli articoli “arricchiti” sono il 349 c.p.p. (*Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*) e il 354 c.p.p. (*Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro*), mentre la disciplina “richiamata” è quella dell’articolo 11 (*Procedure di identificazione delle persone*) del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1978, n. 191, recante “norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati”.

Nell’art. 349 c.p.p. è stato introdotto un comma *2-bis*, per stabilire che se gli accertamenti necessari per identificare la persona, indagata o informata sui fatti, comportano il prelievo di materiale biologico e l’interessato non presta il consenso, la polizia giudiziaria – nel rispetto della dignità del soggetto – procede, comunque, al prelievo, dopo essere stata autorizzata dal magistrato del pubblico ministero, che, per ragioni di urgenza, può anche esprimersi oralmente, provvedendo, poi, ad inviare l’autorizzazione scritta.

È una novità assoluta, perché, per la prima volta, la polizia giudiziaria viene legittimata a compiere atti di coazione fisica in danno della persona, che possono comportare anche l’impiego di mezzi necessari per immobilizzare il soggetto.

Nell’art. 354, comma 3, c.p.p. è stato aggiunto il periodo “se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma *2-bis* dell’articolo 349”.

Infine, il comma 6 dell’art. 10 del decreto-legge in commento stabilisce che “le disposizioni di cui al comma *2-bis* dell’articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1978, n. 191”.

**2. La disciplina precedente.** – Le disposizioni interessate dalla riforma attengono alla identificazione della persona indagata da parte della polizia giudiziaria e all’esecuzione, ad iniziativa di quest’ultima, di accertamenti e rilievi sulla persona, quando sussista pericolo che, in attesa dell’intervento del magistrato del pubblico ministero, si alterino o si disperdano le tracce e le cose pertinenti al reato.

Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini la polizia giudiziaria può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti.

L’inciso “nonché altri accertamenti” permette di “utilizzare” la norma anche per quelle indagini che lo sviluppo della tecnica o le peculiarità del caso rendano necessarie o opportune ai fini della identificazione dell’indagato<sup>1</sup>.

La disciplina non è apparsa suscettibile di rilievi di incostituzionalità, perché l’imposizione dell’obbligo di prestarsi alla propria identificazione, declinando le generalità e sottoponendosi a rilievi dattiloscopici, fotografici e ad ogni altro rilievo necessario non costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti<sup>2</sup>.

Per la verità, si tratta di accertamenti che vanno al di là del fine per cui vengono disposti, nel senso che i loro effetti non si esauriscono con il completamento della procedura di identificazione, per la prosecuzione dell’attività investigativa, ma acquistano un vero e proprio valore indiziario e possono riverberarsi sull’impianto probatorio, sul quale si basa il giudice per la decisione.

Contrariamente a quanto avviene, ad esempio, per le notizie e le

---

<sup>1</sup> Così la *Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, in *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988, Supplemento ordinario n. 2, p. 87.

<sup>2</sup> In questi termini, ancora, la *Relazione, cit., loc. ult. cit.*, la quale riporta l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i rilievi puramente esteriori, non comportanti ispezioni personali, costituiscono prestazioni imposte e non vere e proprie restrizioni fisico-morali alla libertà e possono essere consentiti in vista della prevenzione e repressione dei reati, sempre che facciano capo a categorie determinate di soggetti ed a particolari condizioni previste dalla legge, come, appunto, si verifica per gli indiziati di reato (Cfr., ad esempio, la sentenza n. 30 del 27 marzo 1962, in *Giur. Cost.*, 1962, p. 242).

indicazioni assunte dall'indagato sul luogo o nell'immediatezza del fatto, senza la presenza del difensore, che non possono essere documentate o utilizzate e servono solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, i rilievi identificativi, che debbono essere documentati, possono essere utilizzati.

Tant'è che, con riferimento alla ricognizione fotografica, si è stabilito che il valore indiziario dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria non viene meno, qualora la ricognizione della medesima persona venga successivamente espletata, con esito difforme, in sede di incidente probatorio<sup>3</sup>.

La norma tocca un argomento estremamente delicato, perché la sua interpretazione estensiva potrebbe portare ad una eccessiva dilatazione dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di là della ragion d'essere della disposizione stessa, come, ad esempio, è avvenuto quando si è deciso che essa autorizzerebbe la polizia giudiziaria ad effettuare, di propria iniziativa, con l'aiuto di personale specializzato, raffronti tra le impronte rilevate e quelle appartenenti a pregiudicati custodite negli archivi segnaletici<sup>4</sup>.

Ma, la polizia giudiziaria può, di sua iniziativa, effettuare rilievi anche per esigenze diverse dalla identificazione dell'indagato.

Ciò può avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 354, comma 3, c.p.p., quando, in fase di accertamenti urgenti sulla persona, prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero, si ravvisi il concreto pericolo di alterazione o dispersione delle tracce del reato e non si possa attendere la presenza del magistrato<sup>5</sup>.

Tuttavia, anche in questo caso, in aderenza all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale<sup>6</sup>, gli accertamenti non possono consistere in ispezione personale.

---

<sup>3</sup> Cass. Sez. VI, 8 marzo 1993, Messina, in CED 193796. Nello stesso senso, Cass. Sez. I, 10 febbraio 1995, Carlucci, in CED 200234; Cass. Sez. VI, 18 febbraio 1994, in CED 197866.

<sup>4</sup> In tali termini, Cass. Sez. fer., 27 agosto 1995, Romano, in Cass. Pen., 1995, p. 693, con nota contraria di Vessichelli.

<sup>5</sup> La disposizione, non prevista dal progetto preliminare del codice, è stata inserita nel progetto definitivo, in accoglimento di un suggerimento della corte di cassazione, al fine di consentire alla polizia giudiziaria l'accertamento delle tracce del reato desumibili dalla persona, come, ad esempio, macchie di sangue o reazioni chimiche dell'espiazione a prova di uno stato di ubriachezza. Così la *Relazione al progetto definito del nuovo codice di procedura penale*, in *Gazzetta Ufficiale*, cit., p. 187.

<sup>6</sup> Cfr., *retro*, nota 2.

**3. Le questioni emerse nel corso dei lavori parlamentari: a) la compatibilità costituzionale della norma.** – Pur nella ristrettezza dei tempi del dibattito parlamentare, contenuto in spazi sicuramente troppo angusti, per l'esigenza di pervenire rapidamente alla conversione in legge del decreto-legge, sono state sollevate questioni di indubbio interesse, che vale la pena di approfondire, anche in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, il legislatore non ha dato ancora risposta ad una esigenza di garanzia evidenziata dalla Corte costituzionale.

Si è osservato che la norma, così come strutturata, poneva un triplice problema di compatibilità costituzionale, con riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., per la mancata previsione sia di un atto motivato dell'autorità giudiziaria per il prelievo del materiale biologico e della descrizione dei casi e dei modi del prelievo sia della presenza del difensore, necessaria per un'ispezione personale<sup>7</sup>.

Si è insistito sulla circostanza che il prelievo della saliva certamente comporta un restringimento della libertà personale, essendo evidente che tale misura rappresenta un trattamento invasivo, e, quindi, sono state manifestate perplessità sulla coerenza della previsione con i principi enunciati, in materia, dalla Corte costituzione<sup>8</sup>.

Su questa linea, si è proposta la soppressione della norma, ritenuta profondamente in contrasto con l'articolo 13, commi 1 e 2, della Costituzione, per cui la libertà personale è inviolabile e non è ammessa forma alcuna di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria<sup>9</sup>.

In proposito, è stato ricordato che la Corte costituzionale, pur autorizzando il prelievo coattivo, raccomanda che siano identificati con precisione i casi e i modi con cui intervenire ai fini dell'espletamento dell'atto e fa riferimento, seppure indirettamente, alla necessità che trovino applicazione le garanzie difensive<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. *Intervento* dell'on. Pecorella nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.2, il quale ha additato un errore tecnico nell'aggiunta, oltre al prelievo della saliva, anche del prelievo di capelli, perché, a suo avviso, attraverso l'esame del DNA dei capelli non si ha la certezza di una individuazione certa e, pertanto, avendo previsto le due ipotesi alternative, si consente alla persona ovviamente di scegliere quale sia la strada che preferisce intraprendere e quindi di consentirle di proporre il prelievo di un capello.

<sup>8</sup> *Intervento* dell'on. Mascia nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.1.

<sup>9</sup> *Intervento* dell'on. Pisapia nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.2.

<sup>10</sup> Così l'on. Taormina, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.1.

Di qui, la presentazione di una serie di emendamenti, tesi non solo ad una più puntuale descrizione della fattispecie<sup>11</sup>, ma pure a prevedere la presenza del difensore<sup>12</sup> o a modificare l'art. 651 c.p., per sanzionare con pene più elevate il rifiuto di fornire le proprie generalità<sup>13</sup>, per connotare il prelievo come atto di indagine<sup>14</sup> e radicare, in tal modo, la presenza del difensore<sup>15</sup> o, quanto meno, di una persona di fiducia<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> *Emendamento* 10. 1. Pecorella, Ghedini (“*al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: 2-bis.* Nei casi in cui ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti, o vi siano dubbi sulla sua identificazione o nei casi di assoluta necessità ai fini delle indagini, gli accertamenti di cui al comma 2 possono comportare il prelievo di materiale biologico dal cavo orale o di capelli. Ove manchi il consenso, la polizia giudiziaria, con l’ausilio di adeguato personale sanitario, provvede al prelievo coattivo, con le modalità meno invasive e attuate dal personale sanitario stesso, nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. Prima di procedere al prelievo l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120”), in *Appendice*, § 8.4.

<sup>12</sup> *Emendamento* 10. 5. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone, Cento (“*Al comma 2, sostituire le parole: previo avviso anche orale al pubblico ministero con le seguenti: previo avviso al pubblico ministero e al difensore d’ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all’articolo 651 del codice penale*”), in *Appendice*, § 8.4.

<sup>13</sup> *Emendamento* 10. 10. Cento, Zanella (“1. L’articolo 651 c.p. è sostituito dal seguente: Art. 651. (*Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale*). – Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda fino a euro 5000”), in *Appendice*, § 8.4.

<sup>14</sup> *Emendamento* 10. 13. Cento, Boato, Zanella (“*Al comma 2, sostituire le parole: previo avviso anche orale al pubblico ministero con le seguenti: previo avviso al pubblico ministero e al difensore di d’ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all’articolo 651 codice penale*”), in *Appendice*, § 8.4.

<sup>15</sup> *Emendamento* 10. 17. Pisapia, Mascia, Boato (“*Al comma 2, sostituire le parole: previo avviso anche orale al pubblico ministero con le seguenti: previo avviso al pubblico ministero e al difensore d’ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all’articolo 651 del codice penale*”), in *Appendice*, § 8.4.

<sup>16</sup> *Emendamento* 10. 19. Pisapia, Mascia, Boato (“*Al comma 2, dopo le parole: Pubblico Ministero aggiungere le seguenti: e, a richiesta dell’interessato, a un familiare o convivente e a un legale di fiducia, ovvero a un avvocato d’ufficio*”), in *Appendice*, § 8.4.

**4. Segue: b) la rilevanza probatoria dei dati identificativi acquisiti mediante l'analisi di materiale biologico.** – Altra questione di sicuro interesse è quella relativa alla utilizzabilità, a fini probatori, dei risultati delle analisi eseguite su campioni di materiale biologico.

Si è, al riguardo, ritenuta non razionale la limitazione del prelievo e la conseguente effettuazione di analisi ai soli fini identificativi, dal momento che, avendo a disposizione il dato relativo al DNA, che potrebbe rilevarsi assolutamente determinante o rilevante al fine di svolgere un'indagine efficace, sia contro il terrorismo sia contro altri fenomeni criminali, non si comprende per quale ragione ci si debba privare della possibilità di utilizzare quella prova a causa della mancata previsione delle corrette modalità procedurali e delle forme in cui questo tipo di analisi potrebbe aver luogo anche a fini probatori<sup>17</sup>.

Per conseguire tale finalità, si è suggerito di intervenire sull'art. 224 c.p.p., oggetto di una censura di illegittimità costituzionale, nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponesse misure comunque incidenti sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge<sup>18</sup>.

La proposta emendativa, nel riprendere i risultati di uno studio elaborato dal gruppo di lavoro biosicurezza e sfociato in uno schema di progetto di legge<sup>19</sup>, ha ipotizzato un intervento più organico, tendente a regolamentare non solo le modalità di esecuzione della perizia, ma anche quelle relative al compimento di accertamenti urgenti, da parte del magistrato del pubblico ministero, con le conseguenti previsioni di carattere penale, per il caso di mancata collaborazione dell'interessato<sup>20</sup>.

In definitiva, l'occasione è apparsa utile per proporre una modifica della disciplina della perizia, che riempisse il "vuoto" lasciato dall'intervento demolitore della Corte costituzionale.

Sennonché, la decisione del governo di porre la questione di fidu-

---

<sup>17</sup> *Intervento* dell'on. Kessler nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.1.

<sup>18</sup> *Intervento* dell'on. Kessler nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.2.

<sup>19</sup> Il gruppo è stato istituito, nell'ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2004.

<sup>20</sup> *Emendamento* 10. 04. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Lucidi, in *Appendice*, § 8.4.

cia ha “blindato” il testo approvato dal Senato e tutti i suggerimenti pervenuti dal dibattito alla Camera dei deputati sono rimasti solo come testimonianza delle implicazioni conseguenti ad una innovazione dettata da ragioni di urgenza.

**5. Segue: c) la costituzione di una banca dei dati identificativi acquisiti mediante l'analisi di materiale biologico.** – Tra i più interessanti suggerimenti vi è sicuramente quello relativo alla istituzione di una banca dei dati acquisiti mediante analisi di campioni di materiale biologico, sia per disporre di un patrimonio conoscitivo utile per la lotta al terrorismo<sup>21</sup>, sia per evitare il proliferare di raccolte, ad iniziativa di ciascuna forza di polizia<sup>22</sup>.

È stata, quindi, proposta l'istituzione di una banca presso il ministero dell'interno<sup>23</sup>, sotto il controllo dell'autorità garante per la tutela dei dati personali<sup>24</sup>, come clausola di salvaguardia, affinché il garante della *privacy*, solo su richiesta dell'autorità giudiziaria e con tutte le opportune ed indispensabili cautele, possa fornire i dati necessari solo ai fini dell'identificazione della persona<sup>25</sup>.

Il governo ha accolto il suggerimento sotto forma di ordine del giorno, in vista della costituzione di una banca dei dati del DNA, ovviamente interforze<sup>26</sup>.

**6. La questione del prelievo coattivo di materiale biologico: a) L'orientamento “permissivo” della Corte costituzionale.** - La riforma ha toccato un tema, quello del prelievo coattivo di materiale biologico, che ha formato oggetto di più di un intervento della Corte costituzionale e che è tuttora al centro del dibattito parlamentare<sup>27</sup>.

---

<sup>21</sup> Critica, al riguardo, l'on. Mascia, che nel suo *Intervento* nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.1, ha osservato che nel Regno Unito da due anni esiste la più grande banca dati del DNA del mondo. I prelievi vengono eseguiti nei confronti di tutte le persone fermate, ma ciò non è servito a prevenire gli attentati di Londra. Resta comunque il problema della gestione di una banca dati di questo tipo, che può essere utilizzata in qualunque modo.

<sup>22</sup> *Intervento* dell'on. Sinisi nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.1.

<sup>23</sup> *Emendamento* 10. 01. Sinisi, Fanfani, Fistarol, Bressa, in *Appendice*, § 8.4.

<sup>24</sup> *Emendamento* 10. 03. Pisapia, Mascia, Boato, in *Appendice*, § 8.4.

<sup>25</sup> *Intervento* dell'on. Pisapia nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.2.

<sup>26</sup> *Intervento* dell'on. Mantovano nella seduta del 30 luglio 2005, in *Appendice*, § 10.2.

<sup>27</sup> Cfr., *infra*, § 8.

È singolare che la soluzione proposta con il decreto-legge in commento, per un verso, non tenga conto delle decisioni della Corte e dei principi in esse enunciati e, per altro verso, prenda le distanze dal dibattito parlamentare, ignorandone i termini.

Si tratta, a mio avviso, di due punti di vista dai quali non si può prescindere e, pertanto, reputo opportuno ripercorrere, in via di sintesi, le tappe del “percorso costituzionale” dell’attività di prelievo di campioni di sostanze biologiche da una persona sottoposta a procedimento penale e verificare a quale livello sia giunto il “percorso parlamentare” avviato per colmare il “vuoto” determinato da un intervento demolitore della Corte costituzionale.

Nel vigore del codice del 1930, la Corte costituzionale era stata chiamata a stabilire se, in relazione all’art. 13, comma 2, Cost., potessero ritenersi legittime le disposizioni relative alla perizia (artt. 146, 314 e 317 c.p.p.) nelle parti in cui consentivano al giudice di disporre, avvalendosi anche di poteri coercitivi, perizie medico-legali comportanti prelievi di sangue.

La Corte rispose che la perizia medico-legale è uno dei modi mediante i quali è lecito per l’organo giudicante, previa congrua motivazione, attuare restrizioni alla libertà personale, nei limiti stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali alla vita, all’incolumità personale e al rispetto della dignità della persona e dell’intimo della psiche.

Poiché il prelievo non può considerarsi tale da mettere in pericolo la vita o l’incolumità della persona, né lesivo della sua dignità e integrità psichica, trovando peraltro fondamento nelle esigenze di accertamento della verità e venendo disposto con atto motivato dell’autorità giudiziaria, la questione fu giudicata infondata<sup>28</sup>.

La sentenza affrontava la delicata problematica dell’efficacia diretta delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali e sul diritto alla salute (artt. 2 e 32 Cost.), rinvenendo nei principi fondamentali della Costituzione altrettanti limiti ai poteri dispositivi coattivi del giudice penale, con la conseguenza che l’ammissibilità della prova implicante il prelievo coattivo di sangue andava valutata anche alla stregua di tali principi, per ricavare da essi precisi divieti istruttori in ordine a determinate prove ed in particolare a quelle suscettibili di mettere in

<sup>28</sup> Corte cost. 24 marzo 1986, n. 54.

pericolo la vita o l'incolumità, di ledere la dignità della persona o di invadere l'intimo della sua psiche.

La riconduzione dell'atto che dispone l'esame coattivo del sangue tra i provvedimenti restrittivi della libertà personale *ex art. 13 Cost.* non poteva non sollecitare riflessioni critiche che puntualmente si sono manifestate sia a favore che contro la soluzione adottata dalla Corte.

**7. Segue: b) l'orientamento "restrittivo" della Corte costituzionale: l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p.** – Il codice vigente ha lasciato aperta la questione, ritenendosi, evidentemente, da parte dei compilatori, che quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sotto il vigore del codice abrogato, dovesse continuare a valere, nel senso che dovesse considerarsi oramai *ius receptum* il principio secondo cui il prelievo coattivo di materiale biologico, nella specie il prelievo di sangue, pur essendo un atto invasivo della sfera della libertà personale, non sarebbe tale da porsi in contrasto con la protezione che a tale libertà è assicurata dalle garanzie costituzionali.

Senonché, reinvestita della questione, la Corte costituzionale ha mutato indirizzo, dichiarando illegittimo, per contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost., l'art. 224, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori dei "casi" e dei "modi" previsti dalla legge.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del prelievo ematico coattivo, per l'espletamento di una perizia, ha affermato che la disposizione censurata presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere all'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale<sup>29</sup>.

La decisione, come era prevedibile, ha interessato in modo particolare la dottrina, che, consapevole della estrema delicatezza dell'argomento, non ha mancato di andare, il più delle volte, al di là delle mere riflessioni critiche, fornendo anche utili suggerimenti *de iure condendo*.

<sup>29</sup> Corte cost., 9 luglio 1996, n. 238, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3222 s.

**8. I tentativi legislativi di risoluzione della questione.** – Subito dopo l'intervento della Corte costituzionale, veniva presentato un progetto di legge<sup>30</sup>, per “garantire la protezione della *privacy* delle persone sottoposte a *test* del Dna nel corso di indagini condotte dall'autorità giudiziaria, contemperandola con l'esigenza di garantire all'autorità giudiziaria mezzi di indagine adeguati”.

Ad avviso dei proponenti, una definizione idonea a superare l'indeterminatezza censurata dalla Corte potrebbe essere tratta dall'entità della pena prevista per il reato per il quale si procede. Si è previsto, pertanto, di consentire i *test* per i reati puniti con l'ergastolo o con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni<sup>31</sup>.

Stimolato dal dibattito della dottrina, anche il governo assumeva l'iniziativa di proporre una nuova regolamentazione della perizia penale, tesa ad abbracciare “tutto il complesso delle misure incidenti sulla libertà personale che possano rendersi necessarie al fine dell'espletamento della perizia”.

Si teneva conto “non solo di tutti i possibili prelievi di campioni di liquidi o tessuti biologici su persone viventi, ma anche dell'insieme degli accertamenti medici o diagnostici esulanti dallo stretto ambito dell'ispezione corporale, in quanto suscettivi anch'essi di comportare limitazioni della libertà personale dell'individuo e “invasioni” della sua sfera corporale intima”, per disciplinare anche “le omologhe operazioni disposte o richieste dal magistrato del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nel quadro delle attività di indagine, fuori del collegamento con un accertamento peritale”.

In questa prospettiva, fondamentale appariva la distinzione – conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione europea – tra prelievi e accertamenti “invasivi” e “non invasivi” della sfera corporale intima della persona, per stabilire che, mentre gli accerta-

---

<sup>30</sup> V. progetto di legge n. 2572, d'iniziativa dell'on. Melandri ed altri, presentato il 28 ottobre 1996. recante “Introduzione dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale in materia di accertamenti ematici e di esami di comparazione del codice genetico”, del seguente tenore: “Art. 224-*bis* - (*Accertamenti ematici ed esami di composizione del codice genetico*). – 1. Nei casi di consulenza tecnica o perizia aventi ad oggetto accertamenti ematici o esami di comparazione del codice genetico di tessuto umano, sono osservate le garanzie a tutela della dignità e della riservatezza della persona sottoposta ad esame previste dagli articoli 245 e 329. 2. Tali accertamenti sono altresì ammessi solo nei casi in cui si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni”.

<sup>31</sup> Così la *Relazione* al progetto di legge n. 2572.

menti “non invasivi”, comportanti un sacrificio per l'individuo non apprezzabilmente superiore a quello insito nell'ispezione corporale, potessero essere disposti, nei congrui casi, anche contro la volontà dell'interessato, per quelli “invasivi” la regola era della necessità del consenso.

In mancanza di consenso, la possibilità di disporre l'esecuzione coattiva veniva subordinata al concorso di specifiche condizioni legittimanti, connesse alla gravità del reato ed alla indispensabilità dell'accertamento ai fini della prova dei fatti, attribuendo il relativo potere in via esclusiva al giudice, salvi i casi eccezionali di assoluta indifferibilità, con previsione di una esecuzione coattiva ordinata dal magistrato del pubblico ministero con provvedimento soggetto a convalida<sup>32</sup>.

Entrambe le iniziative, l'una, estremamente sintetica e, l'altra, più articolata, non hanno avuto seguito, tanto è vero che solo di recente<sup>33</sup> sono state presentate altre due proposte di legge, sulle quali si è avviata la discussione parlamentare.

Le due proposte sono state unificate per la trattazione, in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in sede referente<sup>34</sup>, che ha stabilito di adottare come testo-base la proposta di legge n. 4682, rispetto alla quale sono stati presentati numerosi emendamenti.

**9. I limiti all'iniziativa peritale scaturenti dalla distinzione tra “mezzi invasivi” e “mezzi non invasivi”.** – Nel momento storico in cui è intervenuto per modificare gli artt. 349 e 354 c.p.p. – e, di riflesso, l'art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1978, n. 191 – il legislatore

---

<sup>32</sup> In questi termini la *Relazione* al disegno di legge n. 3009, presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia Flick e comunicato alla Presidenza della Camera dei Deputati il 20 gennaio 1998, recante “Disciplina dei prelievi di campioni biologici e degli accertamenti medici coattivi nel procedimento penale”.

<sup>33</sup> V. la proposta di legge n. 4161, di iniziativa dell'on. Franz ed altri, recante “Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato”, presentata il 15 luglio 2003 e la proposta di legge n. 4682, di iniziativa dell'on. Onnis ed altri, presentata il 10 febbraio 2004, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi”.

<sup>34</sup> V. la *Relazione* dell'on. Onnis, che ha illustrato i contenuti delle due proposte, in *Atti della Camera, II Commissione, sede referente, resoconto della seduta del 15 settembre 2004*, p. 21-23.

aveva, quindi, dinanzi a sé, in questa materia, un quadro normativo incompleto.

Non essendo riuscito il Parlamento a portare a termine, pur disponendo di circa nove anni, la modifica della disciplina della perizia penale in sintonia con le pronunce della Corte costituzionale, permane il “vuoto” creato dalla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., nella parte in cui consentiva che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponesse misure comunque incidenti sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge.

Ciò vuol dire che il giudice penale non può dare seguito ad una perizia che comporti un prelievo di sostanze biologiche, quando il soggetto interessato non presti il consenso.

L’esperibilità del mezzo di prova è, quindi, limitata, oggi, all’uso di mezzi non invasivi della *privacy* del soggetto, intendendosi per tali tutti gli accertamenti che si risolvono nell’osservazione esterna della persona e nel prelievo di cose od oggetti, suscettibili di essere sottoposti a sequestro come corpo del reato o pertinenze dello stesso.

Se il campione sul quale si deve svolgere la perizia è costituito da sostanza biologica, la perizia o, più in generale, l’accertamento tecnico, si può svolgere solo su persona consenziente o all’insaputa di persona non consenziente.

Il ritrovamento di traccia del reato contenente sostanza biologica può essere posto a fondamento di un accertamento tecnico o peritale, perché l’acquisizione non ha interferito sulla riservatezza del soggetto. Allo stesso modo, se l’interessato presta consenso, non sorgono problemi di violazione della libertà.

Al di fuori di queste ipotesi, il giudice penale – e, prima ancora, il magistrato del pubblico ministero – non possono, in carenza di una previsione legislativa che specifichi “casi” e “modi” dell’invasione della sfera di riservatezza personale, dare corso ad un accertamento scientifico su campioni di sostanze biologiche, che debbono essere versate dall’interessato.

Paradossalmente, ciò che non è consentito al magistrato del pubblico ministero ed al giudice è permesso, oggi, alla polizia giudiziaria, per effetto della recente riforma.

**10. I “rilievi” necessari per l’identificazione e per la non dispersione delle tracce del reato e gli “accertamenti” comportanti il “prelievo” di sostanze biologiche.** – Le due disposizioni del codice di pro-

cedura penale sulle quali è intervenuto il legislatore dell'emergenza hanno una distinta ragion d'essere, nel senso che lo scopo che intende conseguire la prima è del tutto diverso da quello che caratterizza la seconda.

L'art. 349 c.p.p., ai commi 2 e 2-*bis*, contiene previsioni applicabili quando non sia possibile, per altra via, procedere all'identificazione dell'indagato: se è certa l'identità della persona, attestata da idonea documentazione o da attendibile attestazione, non v'è ragione di ricorrere a "rilievi" o ad "altri accertamenti".

Espressamente è detto che si procede agli uni o agli altri "ove occorra", vale a dire quando non sia altrimenti possibile ottenere una completa identificazione.

Ma, l'art. 349 c.p.p., al comma 4, prevede anche che si proceda a quello che è un vero e proprio fermo di polizia giudiziaria, per la durata complessiva di ventiquattro ore, quando a sottrarsi alla identificazione sia non solo l'indagato ma pure il possibile testimone.

In effetti, la procedura identificativa, nella duplice forma della esecuzione di "rilievi" e, qualora essi non risultino sufficienti, del "prelievo" di campioni di sostanze biologiche, è applicabile solo nei confronti dell'indagato, mentre il fermo di polizia giudiziaria, per fini identificativi, può essere disposto tanto nei riguardi dell'indagato quanto in danno di chi, per avventura, si trovi ad essere presente ad un episodio nel quale si configurano fattispecie di reato o, comunque, sia a conoscenza di fatti inerenti a tale episodio, qualora l'uno e l'altro non siano immediatamente identificabili.

La distinzione, a ben vedere, ha valore meramente formale, in quanto le due previsioni si integrano, nel senso che i "rilievi" e "gli altri accertamenti", nei quali, per effetto della riforma, rientrano anche i "prelievi", risultano eseguibili tanto se il "fermato" è l'indagato quanto se il "fermato" è il possibile testimone.

Se chi è in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti rifiuta di farsi identificare o fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità diventa, per ciò stesso, indagato per una specifica fattispecie di reato e, pertanto, non rileva più la differenziazione iniziale, legata ai motivi per i quali è avvenuto il "contatto" del soggetto con gli organi di polizia giudiziaria.

Tale circostanza costituisce null'altro che l'occasione per la identificazione, mentre l'impossibilità di procedervi presuppone, comunque, la presenza di un indagato, che sarà l'indagato per il fatto per il quale

è stata provocata la presenza della persona o il “nuovo” indagato, che si è sottratto alle operazioni identificative.

Nell'un caso e nell'altro, si è in presenza di attività di polizia giudiziaria, che vanno necessariamente documentate e che richiedono la presenza del difensore.

Le cose stanno diversamente quanto all'ulteriore previsione dell'art. 354, comma 3, c.p.p.

La norma, in origine, si limitava a consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dall'ispezione personale, ricorrendo i presupposti indicati nel comma 2, vale a dire il pericolo di alterazione o dispersione delle cose e delle tracce pertinenti al reato.

Per effetto della riforma, gli “accertamenti” possono consistere anche nel “prelievo” di materiale biologico.

L'art. 354, comma 3, c.p.p. è stato “allungato”, nel senso che “se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 349”.

È da ritenere che, nel procedere alla modifica della norma, si sia omessa la sua lettura integrale, perché, se si fosse mentalmente “sostituito” il richiamo all'art. 349, comma 2-*bis*, c.p.p. con il contenuto di quest'ultima disposizione, ci si sarebbe resi conto che si andava a “creare” una “nuova” norma del tutto inapplicabile.

L'art. 354, comma 3, c.p.p. così come modificato, stabilisce che:

a) se v'è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale;

b) se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede coattivamente nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del magistrato del pubblico ministero.

I difetti di coordinamento sono evidenti e mentre alcuni di essi sono superabili, in via interpretativa, altri denunciano una vera e propria contraddizione e altri, ancora, rendono la nuova previsione un mero *flatus vocis*.

Ricorrendo ai canoni dell'interpretazione sistematica è possibile rettificare due imperfezioni.

Si tratta, in primo luogo, delle diverse locuzioni adoperate per indicare l'oggetto del prelievo: mentre l'art. 349, comma 2-*bis*, c.p.p.

consente solo il prelievo di capelli o saliva, l'art. 354, comma 3, c.p.p. si riferisce genericamente a "prelievo di materiale biologico". La discrasia è superabile, dal momento che, rendendo applicabile la seconda norma a ciò che dispone la prima, deve intendersi consentito solo il prelievo di capelli e saliva.

In secondo luogo, mentre l'attività indicata nell'art. 349 c.p.p. è consentita alla "polizia giudiziaria" e, quindi, non solo agli ufficiali ma pure agli agenti di polizia giudiziaria, gli accertamenti urgenti previsti dall'art. 354 c.p.p. sono di competenza esclusiva degli "ufficiali di polizia giudiziaria".

Anche in questo caso si può superare il difetto di coordinamento, sostenendo che il prelievo, come atto urgente di assicurazione delle fonti di prova, è compito esclusivo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le cose si complicano, quanto agli ulteriori vizi di coerenza sistematica, se si ferma l'attenzione sulla diversa ragion d'essere delle due disposizioni richiamate.

L'art. 349 c.p.p. disciplina un'attività che la polizia giudiziaria deve compiere non appena raccoglie o riceve una notizia di reato. Il suo primo atto è l'identificazione dell'indagato e delle persone che possono riferire circostanze utili per la ricostruzione dei fatti.

A questo proposito occorre fare una distinzione: se la polizia giudiziaria ha la collaborazione dell'interessato, le operazioni sono portate a termine senza difficoltà e con assoluta immediatezza; se, viceversa, incontra difficoltà, perché l'indagato o il possibile testimone non consente l'identificazione, interviene il magistrato del pubblico ministero, il quale è subito informato dell'accompagnamento del soggetto negli uffici di polizia (*rectius*, dell'avvenuto fermo di indiziato di reato) e assume, per ciò stesso, la direzione delle indagini, dal momento che, se non ritiene giustificato il fermo, ordina il rilascio della persona e, se non dispone il rilascio, convalida, implicitamente, il fermo, per la durata massima di ventiquattro ore.

Il prelievo di campioni di sostanze biologiche a fini identificativi avviene, quindi, sotto il controllo del magistrato, il quale è informato di ciò che la polizia giudiziaria si accinge a fare.

Diversa è la finalità della disposizione dell'art. 354 c.p.p.

Gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, tra i quali rientrano anche i prelievi di materiali biologici, in tanto sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto il magistrato del pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

Cosa deve intendersi per impossibilità di intervento tempestivo?

Evidentemente solo la situazione in cui il magistrato non può essere informato di quanto deve essere compiuto con assoluta urgenza.

I rapporti tra polizia giudiziaria e magistrato del pubblico ministero sono stati “rimodellati” dalla modifica dell’art. 348, comma 1, c.p.p., che ha eliminato la “zona d’ombra” che prima esisteva tra informazione della notizia di reato e assunzione della direzione delle indagini.

Nella sua versione originaria, la norma stabiliva che, fino a quando il magistrato del pubblico ministero non avesse impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria raccoglieva ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del presunto colpevole, lasciando intendere che il magistrato non assumeva la direzione delle indagini solo perché informato dalla polizia giudiziaria, ma doveva formalizzare la determinazione di voler procedere personalmente o mediante delega agli accertamenti del caso.

La norma è stata modificata<sup>35</sup> nel senso che “anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55”.

Ciò vuol dire che non v’è più alcuna distinzione tra comunicazione della notizia di reato e assunzione della direzione delle indagini. Pertanto, se il magistrato è informato e non può raggiungere in tempo il luogo in cui debbono essere svolti gli accertamenti, si è in presenza di un’attività delegata, atteso che, secondo l’art. 370 c.p.p., il magistrato del pubblico ministero può avvalersi “per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati” della polizia giudiziaria.

Di conseguenza, quando l’art. 354, comma 2, c.p.p. fa riferimento al magistrato che “non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini” richiama una distinzione oramai espunta dal testo dell’art. 348, comma 1, c.p.p. e che non compare in alcuna delle disposizioni che regolano i rapporti tra polizia giudiziaria e magistrato del pubblico ministero.

L’art. 327 c.p.p., ad esempio, si limita a dire che il magistrato del pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, ma non specifica alcunché in ordine al momento in cui ha luogo l’assunzione della direzione delle indagini.

---

<sup>35</sup> Dall’art. 4, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, intervenuto dopo poco più di tre anni di vigore del nuovo codice di procedura penale.

Solo l'art. 348, comma 1, c.p.p., nel testo originario, richiamava uno spazio temporale tra la comunicazione della notizia di reato e l'assunzione della direzione delle indagini che attualmente non è più previsto.

Per l'effetto, l'art. 354 c.p.p. si caratterizza come norma che consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere accertamenti urgenti prima che venga informato il magistrato del pubblico ministero.

Se è questa – e non sembra che logicamente possa essere altra – la ragion d'essere della previsione, il prelievo di materiale biologico, nel corso di attività di polizia giudiziaria tesa alla assicurazione di fonti di prova suscettibili di alterazione o dispersione, non sarà mai un'attività di iniziativa della polizia giudiziaria, ma sempre un'attività delegata dal magistrato del pubblico ministero.

L'uso della locuzione “autorizzazione scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto” è assolutamente improprio, perché si tratta di una delega, ai sensi dell'art. 370 c.p.p. che può essere orale o scritta, ma è pur sempre una delega, con tutto ciò che comporta, sul piano delle forme, il conferimento della delega.

È evidente, allora, che, per effetto della riforma, l'art. 354 c.p.p. finisce per prevedere due distinte attività di polizia giudiziaria: un'attività di iniziativa, quando non si debba procedere al prelievo di materiale biologico e un'attività delegata dal magistrato del pubblico ministero, quando si deve procedere al prelievo coattivo di campioni di capelli o di saliva, dal momento che quest'ulteriore attività non può essere compiuta all'insaputa del magistrato del pubblico ministero.

In definitiva, l'interpretazione sistematica, vale a dire quell'interpretazione che, prescindendo dal tenore letterale della norma e dall'intenzione del legislatore, tende a cogliere il significato che la nuova disposizione esprime nel contesto nel quale è inserita, porta a concludere che, contrariamente all'intento legislativo, i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria anziché essere incrementati sono stati sensibilmente ridotti, in quanto la presenza del magistrato del pubblico ministero è immanente in ogni operazione che attinga il bene della libertà della persona, sia sotto il profilo della libertà personale, sia sotto il profilo della tutela rispetto ad atti invasivi della riservatezza.

Ma, due ulteriori rilievi si impongono rispetto alla formulazione frettolosa e impropria della nuova disposizione.

Nel testo originario, l'art. 354, comma 3, c.p.p., si riferiva a “rilievi sulle persone”, senza specificare se si trattasse solo dell'indagato o anche si persone diverse.

Nella genericità del riferimento ad “accertamenti e rilievi” non si potevano cogliere motivi di perplessità, dal momento che veniva fatta salva la riservatezza, mediante l’espressa esclusione di “ispezione personale”.

Ora, dal momento che i rilievi e gli accertamenti possono implicare anche il prelievo di materiale biologico, ci si deve chiedere se ciò sia consentito anche con riguardo a persone diverse dall’indagato.

Se la persona che deve versare coattivamente i campioni è l’indagato, le garanzie previste per tale attività la rendono costituzionalmente compatibile; se, viceversa, ci si riferisce a persona diversa dall’indagato, non si vede quale previsione costituzionale possa giustificare una simile invasione della sfera della riservatezza.

Infine, non si comprende come si possa concepire un prelievo di campioni di materiale biologico senza effettuare una ispezione personale.

Se non si ispeziona la persona, come si acquisiscono i campioni di saliva o di capelli?

Sembra si debba concludere che, al di là dei difetti di coordinamento sistematico, la nuova previsione sia destinata ad essere null’altro che una possibilità astratta di azione, a meno che non si assicurino le garanzie previste per gli atti invasivi della persona.

**11. Il prelievo di campioni di materiale biologico come atto di ispezione personale.** - L’aggiunta di un periodo, in coda all’art. 354, comma 3, c.p.p. si rivela assolutamente infelice, perché non tiene conto del contesto in cui è stata inserita, che la respinge come innesto illegittimo, chiaramente viziato di incostituzionalità.

Il vigente sistema processuale penale esclude che la polizia giudiziaria possa, di sua iniziativa, procedere ad una ispezione personale. L’atto è riservato al magistrato del pubblico ministero, che può procedervi solo a seguito di decreto motivato, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 244, comma 1, c.p.p.)<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> L’art. 244, comma 2, c.p.p. stabilisce che, quando procede ad ispezione, l’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica. La norma, non essendo stata modificata, esclude il prelievo di campioni biologici, che è invece consentito, dalla nuova formulazione dell’art. 354, comma 3, c.p.p., alla polizia giudiziaria. Siamo in presenza di un vero e proprio paradosso, superabile solo mediante l’interpretazione proposta nel testo, che individua il prelievo di materiale biologico come modalità esecutiva di una ispezione personale.

e dopo aver assicurato precise garanzie per la tutela della dignità della persona (art. 254 c.p.p.) e del diritto di difesa dell'indagato (artt. 364 e 366 c.p.p.).

Al di fuori dello schema di "invasione garantita" della riservatezza personale, non sembra consentito un prelievo di materiale biologico, a meno che non si voglia "segnare il destino" della nuova previsione come norma che deve essere immediatamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

**12. Conclusioni.** – L'intervento che ha inciso sulle libertà personali, sia mediante l'allungamento dei tempi del fermo per l'identificazione, sia mediante la previsione di una ispezione personale tesa al recupero coattivo di campioni di materiale biologico, tanto per procedere all'identificazione di una persona che abbia assunto un comportamento non collaborativo, ponendo in essere condotte penalmente rilevanti, tanto per impedire l'alterazione o la dispersione delle fonti di prova, è stato un infelice innesto di disposizioni che, anziché offrire alla polizia giudiziaria nuovi strumenti investigativi, ne hanno ridimensionato l'iniziativa, potenziando la presenza del magistrato del pubblico ministero.

Dal punto di vista del riconoscimento dei diritti costituzionalmente protetti, le modifiche, se correttamente intese, non appaiono suscettibili di censure di illegittimità, perché si incanalano nel solco del rispetto delle libertà individuali, in presenza di situazioni di allarme sociale, legate alla massiccia offensiva terroristica, manifestatasi in questi ultimi tempi.

Sarebbe stato, tuttavia, preferibile agire direttamente sugli istituti che andavano riformati, senza ricorrere ad espedienti, che finiscono per rendere estremamente complessa l'interpretazione del dato normativo. In primo luogo, sarebbe stato utile abrogare l'art. 11 del decreto-legge n. 59 del 1978, chiarendo che quando una persona non consente di farsi identificare si concretizza un'ipotesi di reato e, pertanto, l'attività tesa alla identificazione è attività di polizia giudiziaria, che può essere posta in essere solo dagli organi a ciò deputati. In secondo luogo, sarebbe stato preferibile dire che il fermo di indiziato di reato, quando si rende necessario per identificare chi tenta di eludere questo accertamento, ha presupposti, durata e garanzie diverse dal fermo di indiziato di grave reato. In terzo luogo, sarebbe stato preferibile dire che l'ispezione personale può tendere anche all'acquisizione coattiva di campioni di materiale biologico, diverso da quello ematico, sia per ac-

certare il reato scaturente dalla mancata identificazione spontanea, sia per tutelare le fonti di prova da pericoli di dispersione o alterazione.

Se si fosse scelta la strada diretta, verosimilmente il dibattito parlamentare sarebbe stato più interessante e soprattutto più pertinente. Esso, al contrario, si è rivelato assolutamente inconsistente, perché calibrato su argomenti e riflessioni che nulla avevano a che vedere con le norme che si stavano approvando. Ancora una volta, i condizionamenti dell'emergenza hanno impedito di varare una legge chiara e di agevole applicazione.